

acs Italia S.r.l.

Schema di Certificazione SCH 01

Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, redatto in accordo alla Norma UNI 11697: 2017 e alla UNI/PdR 66: 2019.

| Rev. | Data | Natura della modifica | Redazione | Approvazione |
|------|------------|---|-----------------------------|-------------------------|
| 0 | 01/10/2018 | Prima emissione | Direttore Tecnico | Direttore Generale |
| 01 | 02/01/2019 | Introdotti riferimenti a riferimento al D.lgs. 101/2018. Introdotta richiesta di rendere disponibile a ACS evidenze dei requisiti per accedere all'esame, in ogni momento e su semplice richiesta. | Direttore Tecnico | Direttore Generale |
| 02 | 10/02/2020 | Allineamento alla prassi UNI/PdR 66:2019 Prevista figura del Grandparent Ridefinizione del test d'esame 2 e prova orale | Direttore Tecnico | Direttore Generale |
| 03 | 29/04/2020 | Allineamento alla prassi UNI/PdR 66:2019 in accordo a indicazioni ispettore Accredia Ridefinizione del test d'esame 2 e prova orale | Direttore Tecnico | Direttore Generale |
| 04 | 07/11/2022 | Refuso pag. 3 | Responsabile Tecn operativo | Amministratore Delegato |
| 05 | 25/01/2022 | Pag. 14 | Responsabile Tecn operativo | Amministratore Delegato |
| 06 | 01/05/2024 | Revisione generale | Responsabile Tecn operativo | Direttore Generale |

1. Scopo

Il presente documento ha lo scopo integrare quanto definito nel Regolamento Generale REG 01, nei rapporti tra ACS Italia S.r.l. e coloro che richiedono la certificazione delle proprie competenze nell'ambito dei profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali, come definito dalla Norma UNI 11697:2017 e dalla Circolare ACCREDIA n. 03/2018.

La certificazione si applica alle sole persone fisiche in riferimento alle seguenti figure professionali:

1. Responsabile protezione dati "DPO"
2. Manager privacy
3. Specialista privacy
4. Valutatore privacy

Per ciascuno dei profili professionali sono individuati i compiti, le conoscenze e le abilità che sono valutate da ACS nell'analisi preliminare della documentazione attraverso il Curriculum Vitae, l'attestazione della formazione formale e non formale, le referenze professionali prodotte e l'esito positivo dell'esame di certificazione.

2. GENERALITÀ

ACS, per lo svolgimento dell'attività di certificazione, opera, a propria scelta, come organismo di valutazione dei candidati oppure si avvale, a tale scopo, di enti esterni da essa selezionati qualificati ed approvati. Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale per lo svolgimento delle attività tenute sotto controllo da parte di ACS. I centri d'esame possono essere verificati da ACS anche senza preavviso e/o in incognito. Tale modalità è contrattualmente definita tra il centro d'esame e ACS. ACS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione e di centri esame.

3. Riferimenti

Nella redazione del presente regolamento sono stati presi a riferimento le seguenti fonti; i riferimenti non datati si intendono nella loro revisione vigente.

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 "Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone";
- Norma UNI 11697: 2017 "Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"
- UNI/PdR 66: 2019 "Raccomandazioni per la valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI 11697: 2017 Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali- Requisiti di conoscenza, abilità e competenza"

- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale (RG-01).
- Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale (RG-01-02).
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Privacy UE | GDPR).
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- Direttiva (UE) 2016/680 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.
- D.lgs. 196/2003 e successivi provvedimenti e Linee Guida del Garante sulla Protezione dei Dati Personali recepiti dalla Gazzetta Ufficiale;

4. Termini e definizioni

Candidato: Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione
Centro di Esame/Organismo di Valutazione: organizzazione qualificata dall'OdC alla quale viene subappaltata l'attività di gestione degli esami, che deve operare sotto il controllo e secondo le specifiche/procedure emesse dall'OdC ed assicurare la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione, portando all'attenzione dell'OdC tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità. Oltre alla gestione degli esami tali organizzazioni possono ricevere dall'OdC subappalto dell'attività commerciale (es.: procacciamento), riesame della domanda, pianificazione, segnalazione di esaminatori, etc. ma non possono ricevere subappalto dell'attività di delibera.

Certificato: Documento indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione

Competenza: Capacità di applicare conoscenze ed abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti.

Decision Maker: Persona interna alla struttura dell'Organismo di Certificazione (OdC), ovvero con un incarico ad personam", che non è stato membro della commissione esaminatrice e che non ha alcun conflitto di interesse né con i candidati alla certificazione professionale, né con le strutture di formazione ove tali candidati sono stati preparati per sostenere l'esame. Il Decision Maker ha la responsabilità di assumere la decisione tecnica sulla certificabilità del candidato, sulla base delle evidenze definite dall'Organismo di Certificazione e dei criteri indicati dalla presente prassi di riferimento. A fronte della valutazione del Decision Maker, la direzione dell'OdC si assume la responsabilità dell'emissione dello specifico certificato di conformità

Esame: meccanismo che fa parte della valutazione, che misura la competenza di un candidato con uno o più mezzi, quali la forma scritta, orale, pratica e osservativa, come definito negli schemi di certificazione;

Esaminatore: persona che ha la competenza per condurre un esame e ove tale esame richieda un giudizio professionale;

Processo di certificazione: Attività mediante le quali un organismo di certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione, compresi la domanda, la valutazione, la decisione relativa alla certificazione, il rinnovo della certificazione e l'utilizzo di certificati e di loghi/marchi

Qualifica: Livello di istruzione, formazione-addestramento ed esperienza di lavoro dimostrati, ove applicabile

Reclamo: Espressione d'insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di certificazione, relativa alle attività di tale organismo o di una persona certificata, per la quale è attesa una risposta

Referente di schema: fase interna di revisione del processo di certificazione per consentire l'emissione del certificato

Requisiti di certificazione: insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Richiedente: Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione

Ricorso: Richiesta da parte di un richiedente, candidato o persona certificata, di riconsiderare qualsiasi decisione presa dall'organismo di certificazione relativa alla certificazione da lui/lei desiderata

Schema di certificazione: Competenze ed altri requisiti relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità

Sede d'esame o Struttura d'esame: il sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d'esame. Tale sito può coincidere con la sede/i dell'OdC e/o del Centro d'esame/Organismo di Valutazione e/o di altra organizzazione che abbia stipulato specifici accordi con l'OdC senza per forza figurarsi come subappalto

Sorveglianza: Monitoraggio periodico, durante i periodi di validità della certificazione, delle prestazioni di una persona certificata per garantire che mantenga la conformità allo Schema di certificazione

Valutazione: Processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello Schema di certificazione

5. Processo di certificazione

5.1 Domanda e contratto di certificazione

Il Candidato che intende accedere al processo di certificazione deve presentare richiesta utilizzando il MOD 10

“Richiesta di ammissione” disponibile sul sito web www.acsitalia.it.

Allegati alla domanda dovranno essere presentati:

- Regolamento Generale REG 01, Informativa sulla Privacy e Codice Deontologico, controfirmati per presa visione e accettazione
- Copia di un documento di identità valido
- Curriculum Vitae aggiornato, datato, firmato per esteso e completo di consenso al trattamento dati personali e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 come modificato del Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 (vedi art. 2 e 71) che autorizza ACS a verificare quanto dichiarato nello CV stesso
- Attestato di superamento del corso previsto per il profilo di interesse
- Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di esperienza professionale o autodichiarazione redatta in conformità al DPR 445/2000 come modificato del Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020 (vedi art. 2 e 71).

- Tre elaborati che illustrano i lavori più significativi svolti, secondo il modello dell'Appendice A della UNI/PdR 66:2019 (rif. MOD 10)

L'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'esame dell'aspirante candidato dovrà essere effettuato da almeno un commissario d'esame.

Possono accedere all'esame i candidati in possesso di tutti i requisiti previsti per la figura professionale di proprio interesse – rif.to UNI 11697:2017 Appendice B, prospetto B1 - e che abbiano dichiarato di non avere in corso altre richieste di certificazione per il medesimo profilo, come indicati nel seguito:

| |
|--|
| <p>Profilo professionale: Responsabile protezione dei dati (Data protection officer)</p> |
| <p>Titolo di studio: Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista privacy di tipo legale o informatiche.</p> |
| <p>Formazione specifica: Corso di almeno 80 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni.</p> |
| <p>Esperienza: 6 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 4 anni con incarichi di livello manageriale.</p> |
| <p>Specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se in possesso di laurea magistrale l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 3 in incarichi di livello manageriale. - Se in possesso di diploma di scuola media superiore sono richiesti almeno 8 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 5 in incarichi di livello manageriale. - Un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico/informatiche è da considerarsi equiparato a un diplomato di scuola media superiore. - Gli incarichi di livello manageriale possono includere anche attività svolte nell'ambito di servizi di consulenza e prestazione d'opera ai fini dell'esecuzione di ingaggi professionali. - È ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino ad un massimo del 10% in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista della privacy. |
| <p>Profilo professionale: Manager Privacy</p> |
| <p>Titolo di studio: Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista privacy di tipo legale o informatiche.</p> |
| <p>Formazione specifica: Corso di almeno 60 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni.</p> |
| <p>Esperienza: 6 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 3 anni con incarichi di livello manageriale.</p> |
| <p>Specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se in possesso di laurea magistrale l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi di livello manageriale. |

- Se in possesso di diploma di scuola media superiore sono richiesti almeno 8 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 4 in incarichi di livello manageriale.
- Un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico/informatiche è da considerarsi equiparato a un diplomato di scuola media superiore.
- Gli incarichi di livello manageriale possono includere anche attività svolte nell'ambito di servizi di consulenza e prestazione d'opera ai fini dell'esecuzione di ingaggi professionali.
- È ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino ad un massimo del 10% in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista della privacy.

Profilo professionale: Specialista Privacy

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore.

Formazione specifica: Corso di almeno 24 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni.

Esperienza: 4 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy.

Specificazioni:

- Se in possesso di laurea afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico/informatiche l'esperienza lavorativa si riduce a 2 anni.
- È ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino ad un massimo del 10% in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista della privacy.

Profilo professionale: Valutatore Privacy

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore.

Formazione specifica: Corso di almeno 40 ore con attestazione finale avente per argomento la gestione della privacy e della sicurezza delle informazioni.

Esperienza: 6 anni di esperienza lavorativa legata alla privacy di cui almeno 3 anni con incarichi di audit.

Specificazioni:

- Se in possesso di laurea afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico/informatiche, l'esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi di audit.
- Se in possesso di laurea magistrale afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali o tecnico/informatiche, l'esperienza lavorativa si riduce a 3 anni di cui 2 in incarichi di audit.
- È ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino ad un massimo del 30% in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista della privacy.

Per quanto riguarda la formazione specifica (corso e durata), il numero di ore complessivo può essere raggiunto anche con più corsi di formazione e/o con la partecipazione a seminari o con l'effettuazione di docenza specifica. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione.

Il richiedente apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione MOD 10 "Richiesta di ammissione" accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema di certificazione.

Il contratto di certificazione ha durata quadriennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento ed il rinnovo della certificazione.

5.2 Processo di valutazione, argomenti d'esame e criteri di valutazione

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite, quando non sia ACS a farlo direttamente, dai CdE approvati da ACS in accordo alla procedura "PRO 01".

Il processo di valutazione ha inizio con la verifica della richiesta presentata dal candidato attraverso il modulo MOD 10. Sono ammessi all'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo MOD 10 e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono dichiarati idonei.

La completezza della documentazione e la sua idoneità è valutata prima dell'esame dal Referente di Schema ACS o dal referente tecnico del CdE (ove previsto)

L'esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da ACS o dal CdE ai candidati. Gli argomenti d'esame riguardano le conoscenze definite dalla Norma UNI 11697 per ciascuna figura professionale indicati nell'Appendice A prospetto A.2 della Norma UNI 11697.

Il candidato in possesso dei requisiti che richieda la certificazione per più profili nella medesima sessione deve sostenere l'esame completo per il più "alto" dei profili richiesti; la classificazione dal più alto al più basso è la seguente:

- a) Responsabile della protezione dei dati
- b) Manager Privacy
- c) Valutatore Privacy
- d) Specialista Privacy

Per il superamento di ogni prova tipo "caso di studio", composta da più quesiti, il valore del punteggio complessivo attribuito è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di aver ottenuto almeno 5/10 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Risposte errate

Le risposte errate fornite dai candidati alle domande delle prove scritte non comporteranno alcuna penalizzazione, ma tali risposte dovranno essere oggetto di approfondimento nell'esame orale, con un tempo di almeno 3 minuti per ogni domanda da approfondire.

Esame orale

L'esame orale inizia con l'approfondimento delle risposte errate della prova scritta, se presenti, e prevede:

- simulazioni di situazioni reali operative per valutare, oltre alle abilità e alle competenze tecniche, anche quelle personali (per esempio, competenze relazionali o comportamentali). Per simulazione si intende una riproduzione, anche parziale, di una situazione nella quale il candidato deve immedesimarsi, valutando tutti gli aspetti pertinenti al caso, al fine di esprimere un giudizio professionale su quello che dovrebbe essere il comportamento o la valutazione tecnica ritenuti più adeguati nella situazione rappresentata. Gli aspetti tecnici sono quelli relativi al contesto del trattamento; gli aspetti ambientali sono quelli relativi a tutto quello che possa

influenzare le decisioni o il comportamento della figura professionale della quale il candidato chiede la certificazione.

NOTA: La "simulazione" sopra richiamata è da intendersi come l'applicazione operativa in sede di esame della fase di "role play" richiesta dalla norma UNI 11697 al punto 6;

- analisi e valutazione di uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato e frutto della propria esperienza lavorativa. Alla commissione deve essere presentato un elaborato redatto come da MOD 10, relativo a una situazione lavorativa, considerata significativa dal candidato a fronte della specifica figura professionale richiesta;

- domande su tematiche complementari a quelle del test a risposta multipla, che siano rappresentative delle diverse aree di conoscenza (relazionali, giuridiche e tecniche) e di come questa è declinata nelle specifiche competenze.

Per l'approfondimento di ciascuna domanda la commissione esaminatrice deve avere a disposizione mediamente 3 minuti con il vincolo di non superare i 60 minuti (il tempo aggiuntivo di esame destinato all'approfondimento delle domande errate nelle sessioni scritte deve essere di 3 minuti per il numero di domande errate). Ove, in tale fase, dovessero emergere significative carenze teoriche o di competenza, l'esame deve essere considerato non superato.

Durante l'esame orale si deve prevedere l'approfondimento, per tutti i candidati, della conoscenza dei concetti di "Privacy by Design" e "Privacy by Default", delle tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione, DPIA, il concetto di trattamento dei dati personali e i relativi fattori di rischio.

Ove tali argomenti siano già stati oggetto di domande specifiche nelle altre fasi di esame e il Candidato abbia dato risposte soddisfacenti potranno non essere trattate durante il colloquio orale.

Le prove d'esame sono strutturate secondo le seguenti modalità:

Profilo professionale: Responsabile della protezione dei dati

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da 40 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 80 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con 3 casi di studio a risposta aperta della durata massima di 30 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 5/10 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 7/10.

Prova orale: Una prova orale della durata di 40 minuti, comprendente un role play della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati dal candidato, in riferimento a uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato. La prova orale include domande riferite a quesiti delle prime due prove per le quali il candidato ha risposto in modo errato.

Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Manager Privacy

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da 40 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 80 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con 3 casi di studio a risposta aperta della durata massima di 30 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 5/10 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 7/10.

Prova orale: Una prova orale della durata di 40 minuti, comprendente un role play della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati dal candidato, in riferimento a uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato. La prova orale include domande riferite a quesiti delle prime due prove per le quali il candidato ha risposto in modo errato.

Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Valutatore Privacy

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da 35 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con 2 casi di studio a risposta aperta della durata massima di 20 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 5/10 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 7/10.

Prova orale: Una prova orale della durata di 30 minuti, comprendente un role play della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati dal candidato in riferimento a uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato. La prova orale include domande riferite a quesiti delle prime due prove per le quali il candidato ha risposto in modo errato. Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Criteri per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Profilo professionale: Specialista Privacy

Prova scritta 1: Una prova scritta composta da 35 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata.

Per superare il test il candidato deve rispondere correttamente almeno al 70% delle domande.

Prova scritta 2: Una prova scritta con 2 casi di studio a risposta aperta della durata massima di 20 minuti. Per ogni caso di studio viene attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

Per il superamento di ogni caso di studio il valore del punteggio complessivo è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di avere ottenuto almeno 5/10 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova si ha con l'ottenimento di un voto medio di 7/10.

Prova orale: Una prova orale della durata di 30 minuti, comprendente un role play della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati dal candidato in riferimento a uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato. Per la prova orale il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Criteria per il superamento dell'esame:

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

È riconosciuta la facoltà di richiedere l'accesso ad esami di certificazione per più profili professionali.

In questi casi il candidato deve sostenere l'esame per il profilo superiore e prove aggiuntive in accordo ai seguenti criteri:

- 10 domande a risposta multipla e 1 caso di studio per ogni profilo aggiuntivo.
- Integrazione dei tempi della prova orale pari a 15 minuti per ogni profilo aggiuntivo

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richieda, in una sessione di esame successiva, la certificazione di profili aggiuntivi, diversi dal Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), sostiene prove di esame ridotte, per ciascuno dei profili aggiuntivi, come di seguito descritto:

- 20 domande a risposta multipla per ogni profilo aggiuntivo;
- un esame scritto su 1 "caso di studio" per ogni profilo aggiuntivo;
- esame orale della durata minima di 20 minuti per ogni profilo aggiuntivo.

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richieda, in una sessione di esame successiva, la certificazione per il profilo di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), sostiene le seguenti prove di esame:

- 30 domande a risposta multipla;
- un esame scritto su 2 "casi di studio";
- esame orale della durata minima di 30 minuti.

Per superare l'esame il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

Qualora il candidato non abbia concluso con esito positivo l'esame le eventuali singole prove superate rimangono valide per 12 mesi e l'esame può essere nuovamente sostenuto non prima di tre mesi dalla data della prova di esame non superata.

Durante l'esame il candidato può consultare i seguenti documenti:

- norma UNI 11697:2017
- Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i
- D. Lgs. 196/2003 per come integrato dal D.Lgs. 101/2018
- Raccolta non commentata dei provvedimenti del Garante per la Privacy.

Tali documenti di proprietà del candidato non devono riportare/contenere appunti o annotazioni aggiuntive ai contenuti del documento.

Le prove scritte vengono somministrate ai candidati separatamente e non è possibile invertire l'ordine delle prove.

La correzione della prima prova scritta avviene durante lo svolgimento della seconda prova.

All'esito positivo delle due prove scritte (superamento di entrambe), il candidato può essere ammesso alla prova orale.

Durante lo svolgimento dell'esame i due esaminatori sono contemporaneamente presenti alla sessione d'esame. Almeno uno degli esaminatori sarà fisicamente in presenza del candidato, mentre l'altro potrà essere presente in contemporanea, ma "da remoto", con l'uso di tecnologie IT. Non sono ammessi collegamenti solo telefonici. La valutazione dei candidati è eseguita congiuntamente da almeno due esaminatori che rilasciano un solo giudizio risultante dalla media delle proprie valutazioni. Alla commissione si può unire un tecnico di ACS Italia, con funzioni di segretario e/o tecnico facilitatore nella compilazione dei verbali di esame, senza avere alcun diritto di esprimere pareri sulle valutazioni dei membri della commissione.

5.3 Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da due esaminatori che coprono le competenze richieste per la valutazione dei profili professionali.

Gli esaminatori sono qualificati da ACS sulla base dei seguenti criteri:

1. conoscenze delle regole definite nel presente schema SCH 01;
2. esperienze lavorative di almeno 8 anni, in materie attinenti alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati personali;
3. competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative di almeno 8 anni, in ambito giuridico con esperienza nella data protection;

4. possesso di certificazione accreditata ACCREDIA del profilo della norma UNI 11697 oggetto dell'esame adeguata al profilo da esaminare in accordo ai seguenti criteri:
 - a. Un esaminatore certificato come DPO esamina candidati DPO, Manager, Valutatore, Specialist.
 - b. Un esaminatore certificato come Manager esamina candidati Manager, Valutatore, Specialist.
 - c. Un esaminatore certificato come Verificatore esamina candidati Valutatore, Specialist.
 - d. Un esaminatore certificato come Specialist può esaminare candidati Specialist.
 - e. Qualora l'esame sia svolto da un OdV/CdE, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale ACS debitamente autorizzato.

Alle sessioni di esame ACS può prevedere la presenza di propri osservatori, degli enti di accreditamento e/o di eventuali autorità competenti.

Per i primi tre anni di operatività ovvero fino al 31.12.2022, in sostituzione del membro della commissione esaminatrice in possesso di una certificazione sotto accreditamento nello stesso profilo oggetto di valutazione, ACS può servirsi di Grandparent, che posseggono i requisiti di cui ai punti 1 e 2 o 3.

5.4 Emissione del certificato

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con i pagamenti, ACS rilascia la certificazione previa delibera positiva della Direzione Tecnica e lo iscrive nel relativo Registro.

La Direzione Tecnica opera come Decision Maker, possedendo competenze adeguate che comprendono la conoscenza dei processi di delibera di ACS Italia e conoscenza generale della norma UNI 11697.

A fronte di valutazione positiva la Direzione Tecnica decide per l'emissione del certificato di conformità.

Il certificato riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione, ACS Italia S.r.l.;
- nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita della persona certificata;
- numero del certificato;
- schema di certificazione e/o norma di riferimento, UNI 11697: 2017;
- data di inizio validità;
- data di scadenza;
- firma del responsabile di ACS.

6. Mantenimento e rinnovo della certificazione

La certificazione ha validità quadriennale ed è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza svolte annualmente da ACS.

A questo scopo la persona certificata è tenuta a produrre le seguenti:

- evidenza di attività professionale (incarico, contratto etc.) nell'ambito dei compiti riferibili al profilo professionale certificato;
- attestazione di aver partecipato per almeno 16 ore, per il DPO e 8 ore per gli altri profili, a corsi di formazione, convegni, docenze, gruppi di lavoro riferibili alle competenze oggetto di certificazione;
- autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii contenente:
 - a. le attività svolte, di cui al punto 1 rispetto ai punti 4 e 5 della norma UNI 11697, specifiche nel campo della protezione dati, durante l'anno;
 - b. l'elenco completo, di cui al punto 2 della norma UNI 11697, dei corsi di aggiornamento, convegni, seminari, etc. come previsto al punto 6.4 della Norma UNI 11647 per ciascun profilo;
 - c. la presenza di reclami (o della loro gestione) relativi al profilo certificato;
 - d. la presenza di contenziosi legali in corso relativi al profilo certificato;
 - e. il pagamento regolare delle quote annuali.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali ACS Italia valuta l'adeguatezza della relativa gestione, sulla base della tempestività e congruenza delle azioni intraprese dal professionista. Dopo la risposta iniziale, da fornire entro 10 giorni lavorativi al reclamante, il professionista deve aver provveduto ad adottare le misure necessarie (compreso il mancato seguito a reclami ritenuti non applicabili) entro 6 settimane calendariali, dando la necessaria risposta al reclamante. Di tale processo (ricezione del reclamo, prima risposta, analisi e azione discendente) il professionista deve tenere adeguata tracciabilità documentale. Il professionista dovrà dare evidenza di tale gestione ad ACS Italia nei termini sopra indicati.

Il certificato si rinnova al termine dei 4 anni di validità.

Il rinnovo prevede:

- continuità professionale;
- esito positivo dei mantenimenti nel corso di validità del certificato;
- aggiornamento professionale per almeno 40 ore di formazione specifica nel quadriennio, 80 ore per la qualifica di DPO, conseguito attraverso la partecipazione a convegni, docenze, gruppi di lavoro riferibili alle competenze oggetto di certificazione;
- assenza di reclami non gestiti;
- il mantenimento delle competenze previste dal punto 5 della Norma 11697 rispetto al profilo certificato;
- il superamento di una prova scritta composta da domande a risposta multipla strutturata come la prima prova scritta di certificazione

Nel caso in cui la persona certificata non superi la prova scritta del rinnovo, può ripeterla in una sessione di esame successiva (entro la scadenza del certificato) con l'aggiunta di una seconda prova scritta sui casi di studio.

In caso di esito negativo anche del secondo tentativo, la persona certificata dovrà effettuare l'esame completo come per la prima certificazione, relativo al suo profilo.

Tutte le prove previste per il rinnovo hanno i medesimi criteri di superamento dell'esame di certificazione.

Nel frattempo, se scaduto il periodo di validità del certificato, ACS provvederà a revocarlo.

L'iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.

7. Trasferimenti

Persone certificate da altri enti di certificazione accreditati possono richiedere a ACS il trasferimento del certificato. La richiesta può essere presentata durante il periodo di validità del certificato, presentando richiesta, corredata di copia del certificato in corso di validità, e sostenendo l'esame orale con la metodologia prevista dallo schema di certificazione. La persona certificata deve presentare ad ACS anche i documenti applicabili per la sorveglianza e fornire l'evidenza di chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche) eventualmente aperte dall'Organismo di provenienza nei suoi confronti. Il certificato emesso manterrà la scadenza quadriennale di quello precedente.